

Decreto del fare: le novità in materia di sicurezza sul lavoro

Con la pubblicazione del "**Decreto del Fare**", ovvero del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*, sono entrate in vigore, a partire dal 22 giugno 2013, una vasta gamma di novità che avranno ricadute su molti aspetti della vita delle imprese.

Anche per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro le modifiche introdotte sono molteplici e piuttosto rilevanti, anche se non prive di aspetti controversi, la cui ricaduta sulle imprese andrà monitorata per verificarne l'applicabilità e l'efficacia.

Gli ambiti in cui intervengono semplificazioni di carattere burocratico sono:

- Durc: documento di regolarità contributiva
- DVR: documento di valutazione dei rischi
- Duvri: documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
- Cantieri
- Formazione
- Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- Lavori occasionali o stagionali
- Certificazioni sanitarie
- Comunicazioni telematiche

Esiste però un rischio di stallo, ancora più evidente per tutti gli adempimenti amministrativi per i quali il D.L. 69/13 rimanda a decreti di successiva emanazione: a titolo esemplificativo, citiamo i modelli semplificati da individuare per redigere il **piano operativo di sicurezza nei cantieri temporanei** o la semplificazione degli adempimenti per le **prestazioni di lavoro aventi una breve durata**.

Il decreto legge, inoltre, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

E' arrivata, però, una pioggia di emendamenti alle Commissioni Lavoro e Bilancio di Montecitorio, chiamate a redigere il nuovo testo. In totale, ne sono stati depositati più di 2200, e sono stati 1500 quelli ammessi preventivamente: si racconta che i commessi di Montecitorio, per trasportare i pesanti e numerosissimi faldoni di emendamenti del dl Fare, si siano muniti di carrelli.

Tra le materie che sicuramente troveranno nuove formulazioni o qualche piccola modifica, troviamo la pratica del **Durc, il Documento Unico di Regolarità Contributiva**, richiesto ai titolari di aziende o attività commerciali, presente all'articolo 31 del testo in esame che ne introduce, tra gli altri aspetti, la possibilità di presentazione retrodatata. Stessa sorte dovrebbe toccare al **Duvri, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza**, mentre si valuta sulla totale cancellazione di altri aspetti relativi alle procedure per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha già rilasciato il proprio parere favorevole, ma vincolato da emendamenti, sul DdL di conversione del decreto legge.

Tra gli emendamenti presentati alcuni riguardano il Durc, altri le semplificazioni sulla sicurezza sul lavoro come ad esempio quelle che riguardano il Duvri, l'autocertificazione, ecc...

Osservazioni, quindi, che vanno a seguire le proposte di modifica sugli stessi temi recentemente approvate e comunicate dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati che a sua volta propone di riformulare parti del decreto: relativamente alla sicurezza sul lavoro la Commissione chiede in primis di diminuire la durata del Durc da 180 a 120 giorni e assicurare l'introduzione di idonee disposizioni di controllo e di verifica per limitare rischi di abusi e raggiri nei corsi di formazione.

Come si può capire dall'iter travagliato, quello che verrà recepito nel decreto di conversione potrà essere molto distante da ciò che è stato emanato con il Decreto del Fare, ma, in attesa dei prossimi sviluppi, nei riquadri di approfondimento potete trovare indicazioni sulle norme attualmente in vigore.

Documento di Valutazione dei Rischi – art. 32 comma 1 lettera b)

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, operanti in settori di attività a basso rischio infortunistico da individuarsi con la prossima emanazione di uno specifico DM, sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL, potranno attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi utilizzando un **nuovo modello di autocertificazione** che sarà allegato al DM.

Le aziende potranno adottare questo modello o in alternativa continuare ad effettuare DVR, anche in base alle procedure standardizzate. **Fino alla data di entrata in vigore di questo decreto, le aziende dovranno seguire le attuali disposizioni.**

Il nuovo modello di autocertificazione dovrà essere adottato tramite un decreto del Ministero del Lavoro, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DL, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato Regioni. Tale decreto stabilirà anche i settori a basso rischio infortunistico.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - art. 32 comma 1 lettera a)

Nei lavori in appalto, d'opera e somministrazione il datore di lavoro committente è tenuto a promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando in alcuni casi un Duvri, documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Nei settori di attività a basso rischio infortunistico (da individuare con apposito decreto entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DL, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato Regioni), il datore di lavoro committente può, anziché redigere il Duvri, individuare un soggetto con requisiti di formazione, esperienza e competenza analoghi a quelli di un preposto per sovrintendere alla cooperazione ed al coordinamento nell'ambito dell'attività oggetto dell'appalto.

La redazione del Duvri, inoltre, non è richiesta per lavori e servizi la cui **durata sia inferiore a dieci uomini/giorno** (il limite precedente era di 2 u.g.) ed in cui i lavoratori non siano esposti ad agenti cancerogeni, biologici, rischio atmosfere esplosive (ATEX) o altri rischi particolari per la salute e la sicurezza di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08 (ad es. seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 m., lavori in altezza superiore a 2 m., annegamento, prossimità di linee elettriche, radiazioni ionizzanti, ecc.).

Cantieri - modifiche al titolo IV del D.Lgs. 81/08 e al Codice Appalti - articolo 32 comma 1 lettere g) e h)

Sono **esclusi dall'applicazione della normativa sui cantieri** edili (Titolo IV) i lavori la cui durata presunta è < 10 uomini/giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile (cavedii e simili per passaggio impianti tecnologici). A questi lavori si applicano le disposizioni generali del D.Lgs. 81/08.

Vengono previsti **modelli semplificati di POS, di PSC e del Fascicolo dell'Opera** che saranno contenuti in un apposito decreto da emanarsi entro 60 gg dall'entrata in vigore del DL. Per i lavori pubblici, regolati dal D.Lgs. 163/06, vengono previsti modelli semplificati di PSS e PSC.

Formazione - articolo 32 comma 1 lettera c)

In tutti i casi di formazione e aggiornamento previsti dagli artt. 32 e 37 del D.Lgs. 81/08, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondente erogati. In particolare per i corsi obbligatori per i lavoratori (dirigenti, preposti, RLS e corsi sulla sicurezza per lavoratori) non sarà necessario che lo stesso lavoratore ripeta più di una volta le parti di corso con contenuti e durate uguali: **gli argomenti comuni possono essere effettuati una volta sola ed essere considerati validi per il completamento di tutti i percorsi formativi che li contemplano.**

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - articolo 32 comma 1 lettera f)

Vengono modificate le procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature contenute nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08:

- la prima verifica è effettuata dall'INAIL, che deve provvedervi entro 45 giorni (prima erano 60);
- In caso di inadempienza nei termini il datore di lavoro può avvalersi delle ASL (o dell'ARPA se previsto con legge regionale) oppure di soggetti pubblici o privati abilitati;
- Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL (o dall'ARPA), che vi provvedono nei termine di 30 giorni dalla richiesta;
- decorso inutilmente il termine dei trenta giorni, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.

INAIL, ASL o ARPA avranno l'obbligo di comunicare l'impossibilità a procedere alle verifiche di competenza, fornendo adeguata motivazione, entro 15 giorni dalla richiesta.

Lavori occasionali / stagionali - articolo 35

Con apposito decreto, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato Regioni, saranno semplificati gli adempimenti relativi a:

- informazione / formazione
- sorveglianza sanitaria

per le prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi già assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso, fermi restando gli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria già previsti dal decreto.

Certificazioni sanitarie - articolo 42

L'articolo sopprime una serie di obblighi di certificazione sanitaria afferenti diverse normative specifiche e di settore, ad es.: certificati di sana e robusta costituzione, sana costituzione per farmacisti, idoneità fisica per il pubblico impiego, idoneità fisica maestro di sci, ecc... facendo salve le disposizioni del d. lgs. n. 81/2008 sulla sorveglianza sanitaria, ove richiesta.

Per i lavoratori sono **abrogati i seguenti certificati sanitari**:

- certificato attestante l'idoneità al lavoro per **apprendisti** ai sensi del DPR 1668/56. (Quella prevista dalla legge 25/55 era già stata abrogata dalla Manovra Estiva 2008);
- certificato attestante l'idoneità al lavoro per i **minori** (bambini e adolescenti), (L.977/67) ;

Rimane l'obbligo di visita medica preventiva e periodica per tutti i lavoratori (compresi quindi apprendisti e minori) ai fini di ottenere l'idoneità alla mansione nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08.

Per i lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto 81/2008 è abrogato l'obbligo di certificare l'idoneità psico-fisica per l'esecuzione di operazioni relative all'**impiego di gas tossici** (RD 147/27).

Comunicazioni telematiche - articolo 32 comma 1 lettera e), i), l), m), n)

In materia di notifiche all'Organo di vigilanza territoriale viene semplificata la procedura attuale, modificandosi l'articolo 67 del D.Lgs. n. 81/08 e stabilendo che il datore di lavoro, che intende realizzare fabbricati destinati a lavorazioni industriali con più di tre lavoratori comunica, nell'ambito delle istanze previste secondo altre normative, anche i dati previsti dal citato articolo 67 tramite il **SUAP** – Sportello Unico Attività Produttive.

Anche in questo caso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto ministeriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuerà, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e approverà i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

Il datore di lavoro dovrà inviare, in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici, le seguenti notifiche/comunicazioni all'Organo di vigilanza:

- in caso di superamento dei limiti di esposizione ad agenti chimici indicando: il superamento dei valori limite, le cause dell'evento e le misure di prevenzione e protezione adottate;
- eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, contenente l'indicazione analitica delle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose;
- **la notifica precedente l'inizio dei lavori con rischi di esposizione all'amianto;**
- nel caso di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, le cause che lo hanno determinato e le misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione.

Comunicazioni infortuni - articolo 32 comma 6

Si stabilisce che dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), il datore di lavoro possa denunciare per via telematica eventi legati ad infortuni solo all'INAIL, che trasmetterà in tempo reale tali informazioni alle altre autorità competenti (pubblica sicurezza, autorità portuali e consolari, nonché ai servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro).

Il SINP non è ancora in vigore.

Prevenzioni incendi - art. 38

Le aziende che non erano soggette al controllo dei VVF ai sensi del DM 16/02/82 e che sono oggi ricomprese tra quelle individuate dal DPR 151/11 non dovranno presentare l'istanza preliminare qualora già in possesso di titoli abilitativi attestanti la sussistenza dei requisiti antincendio; diversamente, ovvero in mancanza di precedenti titoli, avranno un anno in più, fino ad ottobre 2014, per presentare tale istanza.

Analogo differimento vale per l'istanza al Comando dei Vigili del Fuoco per la valutazione del progetto nel caso di nuovi impianti/costruzioni o modifiche qualora esse comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Documento unico di regolarità contributiva - art. 31

Nei limiti strettamente concernenti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 (per una panoramica più ampia si faccia riferimento ai consulenti di settore) si informa che il documento unico di regolarità contributiva, verrà rilasciato esclusivamente via **posta elettronica certificata** (Pec) direttamente all'indirizzo indicato nella domanda. In tal senso, le imprese sono abilitate ad indicare, anziché il proprio, il recapito mail del consulente.

Il Decreto del Fare ha, inoltre, rimarcato il periodo di durata del Durc (**valido per 180 giorni** dalla rispettiva emissione), consentendone altresì l'utilizzo, sempre nel medesimo arco temporale, anche per differenti finalità.

L'eventuale esigenza di trasmettere di nuovo il Durc ricevuto via Pec dall'impresa verso categorie di destinatari non tenuti all'utilizzo di questo strumento, come ad esempio **committenti privati o amministrazioni di Paesi esteri**, viene soddisfatta attraverso la concessione della possibilità di stampare il documento allegato alla mail certificata. L'apposizione sul Durc del c.d. "glifo" ossia il contrassegno generato elettronicamente, infatti, permette di garantire la provenienza e la rispondenza all'originale della versione cartacea del documento.